

## La determinazione dell'obiettivo del patto di stabilità

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 sono state fissate le modalità di determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno scorso e, da tale data, decorrono i 45 giorni per l'adempimento da parte degli enti soggetti alla normativa, cioè le province e i comuni con popolazione superiore a mille abitanti.

Per la trasmissione deve essere utilizzato, esclusivamente, il sistema web e terminato l'anno di riferimento non è più possibile trasmettere il prospetto dell'obiettivo o variare le voci determinanti lo stesso.

Gli enti che non provvedono a effettuare l'invio, nel rispetto dei tempi e delle modalità del decreto, sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno e come tali soggetti alle relative sanzioni<sup>1</sup>.

### LA DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

Gli articoli da 30 a 32 della legge di stabilità per il 2012, così come modificati e integrati dalla legge di stabilità per il 2013, disciplinano il patto di stabilità per il triennio 2013/2015<sup>2</sup>.

Il comma 432 dell'articolo unico



della legge di stabilità 2013 ha aggiornato la base dei dati alla quale far riferimento per il calcolo dell'obiettivo, che è rappresentato dalla spesa corrente media sostenuta nel triennio 2007/2009 rispetto al precedente riferimento del periodo 2006/2008. Il saldo finanziario è ottenuto moltiplicando alla media della spesa corrente del (nuovo) periodo 2007/2009 la per-

centuale fissata per gli anni di competenza.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 31 citato la determinazione dell'obiettivo di saldo finanziario, per le province e i comuni *virtuosi* l'obiettivo specifico, fermo restando l'obiettivo strutturale – costituito da un saldo finanziario di competenza mista pari a zero – si ottiene applicando alla media della

spesa corrente registrata<sup>3</sup> nel triennio 2007/2009 le percentuali indicate nel prospetto seguente (tabella 1):

sternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio del-

corrente rimosse e accertate;

9) operazioni di dismissioni di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente (applicabile a partire dal 2014);

10) numeri degli occupati;

11) valore delle rendite catastali<sup>4</sup>.

Per gli enti locali collocati nella classe più virtuosa, l'obiettivo strutturale è rappresentato da un saldo finanziario pari a zero e la differenza (rispetto all'obiettivo potenziale) è ripartita tra tutti gli enti non virtuosi che applicano le percentuali così come rideterminate con decreto interministeriale.

Le province e i comuni che non sono considerati enti virtuosi dovranno applicare percentuali che saranno determinate con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il novellato comma 6 dell'articolo 31 fissa, comunque, un limite massimo e il coefficiente, da applicare alla media della spesa corrente 2007/2009, non potrà essere superiore (Tabella 2):

<i>Enti non virtuosi</i>	2013	2014	2015	2016
<b>Comuni - oltre 5 mila abitanti</b>	15,80%	15,80%	15,80%	15,80%
<b>Comuni - tra mille e 5 mila abitanti</b>	13,00%	15,80%	15,80%	15,80%
<b>Province</b>	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%

Tabella 1

Il d.l. n. 98 del 2011 ha introdotto, all'articolo 20, un meccanismo che si basa su criteri di virtuosità, ai fini della distribuzione del concorso alla realizzazione degli obiettivi finanziari tra gli enti dei vari livelli di governo. Al fine di ripartire il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sono suddivisi in due classi (non più quattro come previsto fino al 2012) sulla base di undici parametri di virtuosità, così come modificati dal comma 428 della legge n. 228/2012:

1) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard (applicabile a partire dal 2014);

2) rispetto del patto di stabilità interno;

3) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso e-

la legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse (applicabile a partire dal 2014);

4) autonomia finanziaria;

5) equilibrio di parte corrente;

6) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali stessi (applicabile a partire dal 2014);

7) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale (applicabile a partire dal 2014);

8) rapporto tra le entrate di parte

<i>Enti non virtuosi</i>	2013	2014	2015	2016
<b>Comuni - oltre 5 mila abitanti</b>	15,80%	15,80%	15,80%	15,80%
<b>Comuni - tra mille e 5 mila abitanti</b>	13,00%	15,80%	15,80%	15,80%
<b>Province</b>	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%

Tabella 2

Ai fini del rispetto del patto di stabilità, il saldo finanziario<sup>5</sup>, in termini di competenza mista, non deve risultare inferiore al valore ottenuto applicando alla media della spesa corrente 2007/2009 le percentuali come sopra determinate.

Per la determinazione dell'obiettivo programmatico specifico, l'articolo 31 al comma 3 indica, quale parametro di riferimento del patto, il saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza mista, as-

amministrazioni pubbliche, in quanto realizzati negli esercizi precedenti<sup>7</sup>.

## LE FASI DELLA DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

La determinazione dei saldi obiettivo, per il triennio 2013/2015, è una procedura di cinque fasi che sono ben indicate negli schemi allegati al decreto in esame.

Nella prima fase c'è la determinazione del saldo obiettivo, come percentuale data della spesa me-

dell'articolo 14 del d.l. n. 78/2010<sup>8</sup>. Ogni ente dovrà conseguire, pertanto, un saldo calcolato in termini di competenza mista applicando le percentuali indicate, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti registrata per gli anni in questione. E' da chiarire che i comuni con popolazione sotto i 5 mila abitanti non sono stati oggetto a questa riduzione dei trasferimenti erariali e, quindi, non operano alcuna riduzione sul saldo programmatico<sup>9</sup>. Questa seconda fase è calcolata automaticamente dalla procedura web, che determina il saldo obiettivo al netto della decurtazione dei trasferimenti.

Come detto in precedenza, gli enti sono suddivisi in *virtuosi* e *non virtuosi*. Gli enti che sono collocati nella classe dei virtuosi conseguono un saldo obiettivo, in termini di competenza mista, pari a zero e tali maggiori spazi finanziari sono compensati con il maggior concorso che è richiesto agli enti locali non virtuosi. Al fine di evitare l'eccessiva penalizzazione di tali enti, è introdotta la clausola di salvaguardia, che prevede che il contributo aggiuntivo, per gli enti non virtuosi, non può essere superiore al 1 per cento della spesa media del triennio. Il decreto annuale del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia, individua gli enti virtuosi per il solo anno di riferimento e, pertanto, per gli anni del triennio successivi al primo è opportuno che

sumendo per la parte corrente gli accertamenti e gli impegni e per la parte capitale, gli incassi e i pagamenti<sup>6</sup>.

Nel decreto in commento il Ragioniere generale dello Stato chiarisce che tra le operazioni finali non vanno considerate né il fondo di cassa né l'avanzo di amministrazioni (e i corrispondenti deficit di cassa e disavanzo di amministrazione), in quanto sulla base delle norme europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione non rientrano nell'indebitamento netto delle

dia, ottenuta applicando alla media degli impegni della spesa corrente del triennio 2007/2009 le percentuali della tabella sopra riportata.

## LE RIDUZIONI DELL'OBIETTIVO

Al fine di evitare che lo sforzo maggiore sia sostenuto dagli enti maggiormente dipendenti dai trasferimenti statali, l'obiettivo, così come ottenuto, è corretto per annullare gli effetti peggiorativi derivanti dalla riduzione dei trasferimenti erariali fissata dal comma 2



tutti adottino l'obiettivo individuato per gli enti non virtuosi. Analogo suggerimento è posto per il 2013, in quanto, nelle more della determinazione degli enti virtuosi è opportuno considerare, in via prudenziale, come obiettivo del patto di stabilità interno il saldo programmatico previsto per gli enti non virtuosi.

La legge di stabilità prevede, anche per il 2013, per gli enti locali che hanno aderito alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, un miglioramento di 20 milioni di euro degli obiettivi del patto di stabilità interno del 2013 (art 20 comma 3-bis del decreto legge 98/2011). La riduzione, per tali enti, è sempre prevista nella terza fase<sup>10</sup>.

## LE ULTERIORI RIDUZIONI PREVISTE

Prima di affrontare la fase 4 della determinazione dell'obiettivo, un passaggio va fatto con riferimento alla quinta e ultima fase.

Come già per gli anni passati, anche per il 2013 è prevista la riduzione degli obiettivi annuali per gli enti che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto e hanno, pertanto, subito la sanzione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio. Per questi enti, la riduzione dell'obiettivo sarà pari alla riduzione del FSR registrata<sup>11</sup>.

Un'ulteriore riduzione dell'obiettivo programmatico è prevista dalla spendingreview<sup>12</sup> per quei comu-



ni che non hanno effettuato, in tutto o in parte, la riduzione anticipata del debito, il recupero della somma da parte del Ministero dell'interno determina una corrispondente e analogo miglioramento dell'obiettivo programmatico 2013. Anche in questo caso, è la stessa procedura web del ministero che evidenzierà l'importo automaticamente nella cella di riferimento.

Per tali finalità era previsto che i comuni dovevano comunicare l'importo non utilizzato per l'estinzione del debito, entro lo scorso 31 marzo.

## I PATTI DI SOLIDARIETA'

Gli obiettivi del patto di stabilità possono essere modificati con i Patti di solidarietà tra gli enti territoriali: si tratta del patto regionale verticale, del regionale orizzontale, del regionale verticale incentivato e del patto nazionale oriz-

zontale, tramite i quali gli enti possono cedere spazi finanziari validi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo.

Con il patto regionale di tipo verticale le singole regioni italiane possono cedere propri spazi finanziari agli enti locali del proprio territorio, permettendo agli stessi di poter effettuare un maggior livello di spese in conto capitale, senza obbligo di restituzione. Con il patto orizzontale, sia esso nazionale o regionale, gli enti locali si scambiano spazi finanziari che dovranno essere oggetto di recupero o di restituzione nel biennio successivo<sup>13</sup>.

## IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE

La legge n. 16/2012 ha introdotto il patto orizzontale nazionale, tra gli enti che hanno spazi finanziari da cedere e quelli che ne fanno richiesta.

La normativa è stata successivamente modificata con l'art. 16, del d.l. n. 95/2012 comma 12, che sposta dal 30 giugno al 20 settembre il termine entro il quale i comuni che intendono avvalersi del patto orizzontale nazionale sono tenuti a comunicare al MEF l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere o di cui necessitano; la novella legislativa ha, inoltre, ridotto il contributo da 500 a 200 milioni per i comuni che cedono spazi finanziari.

La legge di stabilità 2013 ha previsto ulteriori modifiche circa i termini per le comunicazioni relative agli spazi finanziari oggetto di trasferimento, che devono essere effettuate dai comuni al Ministero.

Il patto orizzontale nazionale permette ai comuni che prevedono di ottenere un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto, di comunicare al MEF entro il termine perentorio del 15 luglio - in precedenza 20 settembre - l'entità degli spazi finanziari di cui abbisognano nell'esercizio corrente, per il pagamento dei residui passivi in conto capitale. Analogamente, i comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo, entro la stessa data possono comunicare gli spazi finanziari che intendono cedere. Nello stesso termine i comuni possono variare le comunicazioni già trasmesse. Nel caso in cui gli spazi richiesti o quelli ceduti superino quelli, rispettivamente, ceduti o richiesti, l'utilizzo è ridotto proporzionalmente.

Gli enti che cedono spazi, hanno riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa dell'obiettivo, commisurata ogni anno alla metà degli spazi finanziari ceduti. Mentre, gli enti che ottengono maggiori spazi registrano un peggioramento degli obiettivi nei due anni successivi, per un importo annuale pari alla metà del miglioramento ottenuto. Sulla base delle diverse richieste pervenute, la Ragioneria Generale dello Stato aggiorna entro il 10 settembre - in precedenza entro il 5 ottobre - il prospetto degli obiettivi degli enti locali interessati alla riformulazione dell'obiettivo<sup>14</sup>.

Con la certificazione del rispetto del patto di stabilità<sup>15</sup> i firmatari (il rappresentante legale, il responsabile finanziario e l'organo di revisione) attestano che i maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi del Titolo II. La mancanza

della certificazione determina che gli spazi acquisiti non sono considerati, mentre restano validi i peggioramenti del biennio successivo. Il modello di certificazione del monitoraggio semestrale prevede la voce del pagamento dei residui passivi in conto capitale alla voce PagRes. Eventuali spazi acquisiti, ma non utilizzati, non possono essere destinati ad altre finalità, sono recuperati e determinano un peggioramento dell'obiettivo 2013, mentre restano validi, anche in questo caso, i peggioramenti dei saldi obiettivi del successivo biennio.

Per l'anno 2013 non opera, così come disposto dall'articolo 1 comma 6 del d.l. n. 35 del 2013, il patto orizzontale nazionale, previsto dall'articolo 4-ter del d.l. n. 16/2012.

## IL PATTO REGIONALE VERTICALE E VERTICALE INCENTIVATO



Il patto regionale verticale prevede che la regione riconosca spazi finanziari agli enti locali del proprio territorio con un contestuale peggioramento, di uguale importo, del proprio obiettivo<sup>16</sup>. Gli enti locali comunicano all'Anci, all'Upi e alle regioni, entro il 15 settembre di ogni anno, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale del Titolo II (sia di competenza che in conto residui passivi). Le regioni, entro il termine del 31 ottobre, comunicano al MEF e agli enti interessati i nuovi obiettivi determinati a seguito della compensazione verticale.

La legge di stabilità per il 2013 ha nuovamente previsto, al comma 122, il meccanismo del patto verticale incentivato, estendendolo anche alle province e non più limitato ai soli comuni. Anche in questo caso, le regioni cedono, agli enti locali del proprio territorio, spazi finanziari, ma è riconosciuto alle stesse regioni un contributo pari a 800 milioni di euro, pari al 83,33 per cento degli spazi ceduti, da destinare alla riduzione dell'indebitamento. Le regioni ce-

dono, pertanto, 960 milioni di euro che gli enti locali possono utilizzare esclusivamente per il pagamento dei residui passivi in conto capitale. Il suddetto contributo di 800 milioni di euro è suddiviso tra le regioni sulla base di una tabella prevista dal comma 122 dell'articolo unico della legge n. 228/2012, che può essere modificata, entro il 30 aprile, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.

L'ente che intende utilizzare spazi del patto regionale verticale incentivato deve comunicare all'Anci, all'Upi e alla regione di appartenenza l'entità degli spazi di cui necessita nel corso dell'anno 2013, entro un termine che permetta alle regioni di rispettare il termine del 31 maggio, per portare a termine la procedura di assegnazione di spazi finanziari. Entro tale termine, le regioni che cedono spazi debbono comunicare al MEF, con riferimento ad ogni ente beneficiario gli elementi informativi occorrenti per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica. Il riparto avvenuto, non è più mo-

dificabile dopo il 31 maggio e con il patto verticale ordinario la regione potrà cedere ulteriori spazi agli enti del proprio territorio, ma non potrà ridurre gli spazi già ceduti con il patto verticale incentivato.

La comunicazione regionale per il patto verticale, anche incentivato, deve essere accompagnata dalla deliberazione della giunta regionale o da una nota sottoscritta dal Presidente della regione e dal responsabile finanziario, indicando, per ogni ente, l'ammontare degli spazi concessi per i pagamenti in conto capitale - patto regionale verticale - ovvero per lo smaltimento dei residui passivi in conto capitale, per il patto regionale verticale incentivato. Tale comunicazione deve essere trasmessa, come detto, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 31 maggio, sia tramite lettera raccomandata che con il sistema web.

## IL PATTO REGIONALE ORIZZONTALE

Il patto regionale orizzontale dispone che gli enti locali che prevedono di ottenere, nell'anno



2013, un differenziale, positivo o negativo, rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno comunicano alla regione di appartenenza, all'Anci e all'Upi, entro il 15 ottobre, gli spazi finanziari che o sono disposti a cedere o di cui fanno richiesta, con l'obbligo di recupero o cessione nel biennio successivo <sup>17</sup>.

Pertanto, gli enti che hanno ceduto spazi finanziari hanno, nei successivi due anni, un miglioramento del loro obiettivo, mentre gli enti che hanno ottenuto spazi, registrano un peggioramento dei saldi per un importo pari alla quota acquisita. Per gli enti che hanno partecipato al patto regionale orizzontale nel 2012 gli spazi sono attribuiti o recuperati negli anni 2013 e 2014, a cui saranno, eventualmente, aggiunti ulteriori importi in caso di partecipazione anche al patto orizzontale 2013. Le regioni effettueranno, pertanto, la comunicazione per gli spazi relativi all'anno finanziario 2013, entro il 31 ottobre, senza tener conto dei crediti e debiti di spazi finanziari derivanti dal patto regionale orizzontale del 2012. Per il 2013, il saldo obiettivo di ogni ente sarà dato dalla somma tra il saldo obiettivo finale e la variazione dell'obiettivo determinata dal patto regionale verticale e/o orizzontale. Il termine del 31 ottobre non potrà essere oggetto di modifica da parte della normativa regionale del patto di stabilità, in quanto il termine è finalizzato a permettere al MEF di verificare, tramite il monitoraggio semestra-



le, il mantenimento dei saldi di finanza pubblica.

## IL MONITORAGGIO E IL BILANCIO

Gli enti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni relative agli obiettivi programmatici del patto, per il triennio 2013/2015, utilizzando il sistema web e sulla base delle modalità e dei prospetti definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

La mancata trasmissione degli obiettivi programmatici entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto, ai sensi del comma 19 ultimo capoverso dell'articolo 31. Il decreto è stato pubblicato il 18 giugno 2013 e pertanto la comunicazione

deve avvenire entro il 2 agosto <sup>18</sup>.

Durante l'anno è possibile effettuare rettifiche o variazioni, sempre tramite il sistema web, ma entro e non oltre il 31 dicembre. Terminato l'anno di riferimento non è più consentito variare le voci determinanti l'obiettivo dello stesso anno <sup>19</sup>.

Così come previsto per gli anni precedenti, anche per l'anno 2013 gli enti sottoposti al patto debbono approvare il bilancio di previsione iscrivendo le previsioni di entrate e di spesa di competenza mista in misura tale che sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. Pertanto, gli enti locali allegano al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza mista rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

L'obbligo sussiste, inoltre, durante la gestione e deve essere verificato con le successive variazioni di bilancio.

EUGENIO PISCINO

## Note

(1) Ai sensi del citato comma 19, ultimo periodo, dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

(2) Legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), come modificata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(3) La spesa corrente da considerare è quella contabilizzata nel rendiconto della gestione senza alcuna esclusione (ad esempio per gli enti capofila non è esclusa la quota di spesa gestita per conto di altri enti locali). Inoltre, non possono essere prese in considerazione richieste di rettifica di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio di anni passati (2007, 2008, 2009) e dei relativi Certificati di Conto Consuntivo.

(4) Gli ultimi due parametri di virtuosità sono stati introdotti al fine di tener conto della realtà socio-economica.

(5) Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti

e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.

(6) I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati di conto consuntivo.

(7) La materia del patto di stabilità è stata trattata nel manuale, *Le regole per il patto di stabilità interno per il 2013*, di E. Piscino, Maggioli editore.

(8) L'importo ottenuto va neutralizzato del taglio dei trasferimenti erariali previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 per gli Enti sopra i 5.000 abitanti di 1,5 miliardi a partire dal 2011 e di un ulteriore miliardo a partire dal 2012.

(9) La diminuzione indicata riguarda solo la riduzione delle risorse erariali operata con l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 e non anche alle riduzioni operate con altri interventi legislativi.

(10) Per le esclusioni dal patto di stabilità si veda E. Piscino, *Il patto di stabilità per l'anno 2012*, la Finanza Locale n. 6/2011, Maggioli editore.

(11) La disposizione di cui all'articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010.

(12) Comma 6-bis dell'articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012.

(13) Il patto incentivato è notevolmente più complesso nelle sue modalità

rispetto a quello dell'anno precedente. Si veda M. Barbero, *Patto 2013 anche gli sconti sono un dedalo*, in "Italia Oggi" del 15 febbraio 2013.

(14) La rimodulazione dell'obiettivo trova indicazione nel modello di calcolo degli obiettivi - fase 4A - utilizzando la funzione *variazione modello* contenuta nell'applicazione web del patto.

(15) Certificazione prevista dal comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

(16) Tale patto è disciplinato dai commi 138, 138-b/s, 139 e 140 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dalla legge di stabilità 2013.

(17) Il patto regionale orizzontale è disciplinato dai commi 141 e 142 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.1 criteri e le modalità attuative del patto regionale orizzontale sono stabiliti con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2011, n. 0104309.

(18) L'argomento delle sanzioni in caso di inosservanza del patto sono trattate da E. Piscino, *Il patto di stabilità per il 2013*, la Finanza Locale n. 1/2013, Maggioli editore.

(19) L'obiettivo è comunicato utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno a l l i n d i r i z z o <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>.

## Il disegno di legge Delrio e gli effetti sul nuovo ruolo delle Unioni dei Comuni: prospettive e incertezze. Il caso della Regione Lazio

Com'è noto il ministro Delrio, che è stato presidente dell'Ance nazionale, ha presentato un disegno di legge che tende a perseguire alcuni precisi obiettivi di carattere ordinamentale quali l'ristituzione delle città metropolitane, la ri-strutturazione delle province e infine, ma non ultima, la ri-definizione della disciplina delle Unioni di Comuni.

Proprio per queste ultime, oggetto di numerosi interventi normativi, se ne riconosce il bisogno di un inquadramento sistematico più organico e quindi di una precisa rideterminazione come istituto, soprattutto alla luce della pluralità delle condizioni in cui esse versano, frutto anche di spinte campanilistiche e localistiche.

Ad oggi la disciplina che ha connotato le Unioni dei Comuni è a dir poco molteplice e mutevole.

Basti pensare che essa è stata investita da una serie di previsioni normative a vario livello: innanzitutto il testo unico 267/2000 nelle sue previsioni contenute negli articoli 30 e 32, l'articolo 14, commi da 27 a 31-quater, del d.l. n. 78/2010, l'articolo 16, commi da 1 a 16, del d.l. n. 138/2011 fino alle recenti modifiche apportate con l'articolo 19 dal d.l. n.95/2012 (spending review) sull'esercizio associato delle funzioni .



A ciò si aggiungono poi le previsioni introdotte in tema di obbligatorietà delle centrali uniche di committenza che pur incidendo nel codice degli appalti investono le dinamiche delle unioni dei comuni in maniera significativa tanto che un recentissimo intervento (art. 5-ter della legge n. 71 del 2013) ne ha disposto la proroga al 31 dicembre 2013.

Per non parlare poi degli effetti , inizialmente equivocati, della Sentenza della Corte Costituzionale n.220 del 19 luglio 2013.

Ebbene in questo quadro così articolato, il profilo anticipatore di questo disegno di legge rispetto a quello omologo ma di legge costituzionale presentato dal consiglio dei ministri il 5 luglio 2013, prospetta una serie di riflessioni.

Inquadriamo gli elementi centrali.

Oggi noi abbiamo come organi il presidente, la giunta e il consiglio: il primo scelto dai sindaci dei comuni associati, la seconda scelta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati e infine il consi-

glio composto da consiglieri eletti dai singoli comuni associati tra i suoi componenti con la garanzia di rappresentanza delle minoranze.

Nella nuova architettura il Presidente dell'Unione, figura centrale, è eletto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei suoi membri tra i consiglieri che ricoprono la carica di sindaco, mentre il comitato dei sindaci è composto da tutti i Sindaci dell'Unione e si prevede in caso in cui supera le trenta unità la possibilità di un comitato esecutivo ristretto.

Proprio sul Comitato si soffermano le prime considerazioni.

Innanzitutto è ragionevole pensare che possa svolgere un ruolo di assistenza, supporto e collaborazione con l'organo di vertice, essendo in esso riuniti tutti i sindaci, mentre si profilano possibili difficoltà interpretative per quello ristretto. Invece il Consiglio composto da tutti i Sindaci e da due consiglieri per comune svolge un ruolo

lo più precipuo di funzioni di indirizzo politico e di adozione degli atti fondamentali.

Due aspetti che lo connotano aprono due chiavi di lettura.

La prima è di chiarezza rispetto a prima perché prevedendo che ci siano due consiglieri di cui uno in rappresentanza della minoranza si afferma con precisione il numero e l'appartenenza.

La seconda invece conduce a profili problematici in quanto tutti i componenti debbono esprimere un unico voto con peso ponderato richiamando quanto stabilito in tema di conferenza metropolitana ovvero il voto del sindaco con popolazione minore rispetto agli altri comuni ha valore 1 e il voto degli altri sindaci è determinato dal risultato della divisione tra il numero della popolazione del comune che si rappresenta e il numero della popolazione del comune con popolazione minore. Il valore è arrotondato alla seconda cifra decimale. Obiettivamente

una complicazione.

A queste previsioni si debbono poi aggiungere quelle relative allo statuto, alla gratuità delle cariche e soprattutto a quelle inerenti le fusioni dei comuni con un ruolo centrale da parte delle Regioni, le quali saranno chiamate a svolgere un ruolo propulsivo e attivo.

Se siffatto inquadramento tende a definire una nuova classe politica di base del governo locale più rilevante e rappresentativa, sono invece la scrittura dei rapporti con la provincia e con la città metropolitana che rischiano di renderle incomprensibili.

Basti solo pensare ad alcune statuizioni come quelle relative al fatto che il Consiglio Provinciale così come il Consiglio Metropolitanano sono costituiti oltre che dai sindaci dei Comuni anche dal presidente delle unioni di comuni.

Più incisive, ma più ancora problematiche, sono poi le previsioni secondo le quali lo statuto della



città metropolitana può prevedere le modalità con le quali le Unioni dei Comuni possono conferire l'esercizio di proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento ovvero quelle per le quali la città metropolitana può adottare il piano strategico del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle Unioni dei comuni ricompresi nella area, anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni.

Un caso pilota per esaminare effetti e incidenza del fenomeno può essere rappresentato dalla situazione presente nella Regione Lazio.

In questa regione troviamo 22 Comunità Montane più la particolare posizione della Comunità delle isole ponziane, un numero oscillante di Unioni di Comuni (da 20 a 25), la presenza delle cosiddette sovrapposizioni contraddistinte dal fenomeno della partecipazione di Comuni facenti parte di una stessa comunità montana ma che appartengono a Unioni di Comuni diverse o peggio che si avvalgono di convenzioni per funzioni omologhe o differenti con Enti ancora diverse.

A complicare il tema l'assenza da questo quadro di riferimento di Comuni che pur presentando le caratteristiche demografiche tipiche non fanno parte di alcuna



Unione di Comuni né di Comunità Montane o peggio si trovano circondate da comuni di elevata dimensione che non sono obbligate a coesistere con alcun Ente.

E' di tutta evidenza che in questo contesto diventa fondamentale il compito della Regione nella definizione dei c.d. ambiti ottimali territoriali, così come del Consiglio delle Autonomie Locali, entrambi chiamati alla riscrittura, che non potrà, inevitabilmente non tenere conto delle prospettive agognate dal disegno di legge.

Quindi se da un lato occorre dare attuazione alle disposizioni statali, almeno vigenti, dall'altro occorre procedere al riordino della normativa regionale magari prevedendo con nettezza incentivi ai fini di possibili fusioni dei Comuni, soprattutto di quelli più piccoli.

Ma se tutto questo non è traguardato alla risoluzione di problemi di ordine pratico ovvero a come arrivare alla definizione di una ottimale Unione dei Comuni impe-

gnata nella sua finalità ovvero la concentrazione delle funzioni associate, allora ogni lavoro potrebbe risultare poco utile.

Infatti a prescindere dalle tempistiche che costringono i Comuni alle funzioni associate entro il 31 dicembre 2013, cioè domani, è proprio il percorso e le sue fasi che si debbono realizzare che desta le maggiori preoccupazioni e per le quali nessun legislatore nazionale o regionale probabilmente si è veramente interrogato.

Proviamo a descriverle.

Se prendiamo atto della possibile ed immediata disponibilità dei Comuni, almeno oggi tutta da dimostrare, ma comunque resa indotta per l'obbligatorietà delle previsioni, occorre disporre di una base di partenza chiara preceduta da un'analisi dei dati anagrafici e territoriali e da una indagine conoscitiva di tipo informativo ad ampio raggio, assistiti, poi, da uno studio della situazione regolamentare presente nelle varie



## Il principio della Trasparenza: metodi e obblighi introdotti dal d.lgs. n. 33/2013.



Nel 2013 sono state varate una serie di manovre chiave per lo sviluppo del Paese. Tra queste di cruciale importanza è il d.lgs. n. 33/13 che, traendo origine da quanto previsto dalla l. n. 190/12 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità, prevede il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA. L'obiettivo principale è quello di rafforzare lo strumento della trasparenza, che rappresenta un punto chiave nella prevenzione della corruzione.

Il riordino delle disposizioni normative è il primo passo per arrivare ad una omogeneità delle procedure di pubblicazione delle informazioni, seguito dalla descri-

zione delle tipologie di informazioni pubblicate, e il d.lgs. n.33/13 è puntuale nell'indicare entrambe.

Va sottolineato come il decreto rafforzi in maniera efficace gli obblighi attraverso un articolato sistema sanzionatorio che individua in modo chiaro gli inadempienti in persone fisiche, arrivando a colpire l'atto rendendolo inefficace.

### **Il Diritto di accesso civico**

Una delle novità previste dal d.lgs. n. 33/13 è l'introduzione dell'accesso civico, pensato come strumento attivo che permette ai cittadini di contribuire personalmente alla prevenzione dei fenomeni corruttivi; chiunque, infatti, grazie a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto ha il potere di controllare la conformità

dell'attività amministrativa, determinando di conseguenza una maggior responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli chiave all'interno delle amministrazioni, soprattutto in ambiti a rischio corruzione. L'accesso civico non necessita di particolari legittimazioni e riguarda tutte le informazioni e tutti i dati che secondo quanto previsto dal decreto legislativo le pubbliche amministrazioni devono pubblicare.

Art. 5 d.lgs. n. 33/13 – Accesso civico

*"1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i mede-*

simi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa."

E' importante precisare come l'accesso civico non sostituisca il diritto di accesso previsto dall'art. della l. n. 241/90, ma piuttosto lo ampli, sotto il profilo delle informazioni che le amministrazioni devono rendere disponibili e soprattutto riguardo i requisiti relativi a chi richiede le informazioni.

Art. 22 L. n. 241/90 – Accesso ai documenti amministrativi

"[...] a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; [...]

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assi



curarne l'imparzialità e la trasparenza."

### Gli adempimenti

Il legislatore scegliendo di inserire indicazioni di fonte primaria circa i dettagli riguardanti le modalità di pubblicazione dei documenti e delle informazioni, nonché i dati da pubblicare, ha chiaramente manifestato la volontà di rendere immediatamente operativa la disciplina in tema di trasparenza senza dover attendere necessariamente ulteriori discipline di carattere regolamentare.

L'allegato A costituisce lo schema che va seguito in maniera precisa per realizzare la pubblicità.

Novità importante riguarda gli obblighi di pubblicazione degli atti di nomina o di proclamazione, del curriculum e dei compensi di qualsiasi natura connessi alla carica ricoperta riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico.

La norma prevede la possibilità di estendere gli obblighi di pubblicazione della situazione patrimoniale ai coniugi e ai parenti entro il secondo grado, ove questi diano il proprio consenso.

### Il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I)

Il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, previsto dallo

art. 11 del d.lgs. n. 150/09, viene in parte modificato dal d.lgs. n. 33/13. Il Piano viene correlato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), facendolo diventare di fatto una sezione di quest'ultimo.

Aspetto interessante riguarda il fatto che gli obiettivi del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità devono essere coordinati con gli obiettivi previsti per la valutazione della performance.

**Responsabilità e sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni**

*Le sanzioni riguardano tutti i soggetti che sono tenuti a contribuire agli adempimenti e quindi non solo il responsabile della trasparenza, ma anche i dirigenti e gli organi politici che devono fornire i dati da pubblicare.*

*Il responsabile della trasparenza ha vari compiti, tra i quali l'aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, controllare che tutti gli obblighi previsti vengano rispettati secondo quanto previsto dalla normativa, nonché segnalare all'O.I.V. e all'Autorità nazionale*

*anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.*

*All'interno dell'Ente l'O.I.V. verifica l'adeguatezza degli indicatori utilizzati ai fini della valutazione della performance organizzativa e individuale del responsabile e dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati.*

CHIARA BURGIO

## E' possibile assumere agenti di Polizia Municipale a tempo determinato per fronteggiare le esigenze di ordine pubblico connesse alla stagione estiva

La Fondazione Logos PA, recentemente, ha risposto ad una richiesta di parere posta da un ente in ordine alla possibilità di procedere all'assunzione di agenti di Polizia Municipale a tempo determinato al fine di fronteggiare le esigenze di natura amministrativa e di ordine pubblico connesse alla stagione estiva, ed in particolare sulla:

- *possibilità di assumere in deroga al limite del 50% della spesa per le medesime finalità riferibile ad un anno diverso dal 2009;*

- *possibilità di considerare la spesa per i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità come spesa sociale e ricondurla al limite di spesa complessiva indispensabile al fine di procedere alle assunzioni a tempo determinato.*

In via preliminare, la Fondazione, evidenzia che l'art. 9, comma 28, del D.L. del 30 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. del 30 luglio 2010, n. 122, introduce per le Amministrazioni Pubbliche Locali il limite alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con

rapporto di lavoro flessibile.

Tale disposizione – oggetto di modifica da parte dell'art. 4, comma 102, della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità per il 2012) - è un principio di coordinamento della finanza pubblica rivolto agli enti pubblici territoriali. Ne segue che le Amministrazioni Pubbliche Locali sono tenute ad adeguarsi al suddetto principio.

Tuttavia, sottolinea Logos PA, le richiamate norme prevedono, altresì, una specifica peculiarità per le Amministrazioni Pubbliche territoriali, quali appunto gli Enti

Locali.

Invero, gli Enti Locali, ed in particolare le amministrazioni di minori dimensioni, **potranno applicare i principi suindicati, tenendo in considerazione le particolari esigenze operative e la garanzia di assicurare i servizi fondamentali per la collettività** (sul punto cfr. nota Anci sulla Legge di Stabilità 2012 e Corte dei Conti, Sez. Riunite per la Sicilia, Deliberazione del 31 ottobre 2012, n. 79).

Pertanto, ai sensi del menzionato art. 9, comma 28, del menzionato D.L. n. 78/2010, le Amministrazioni Pubbliche locali possono avvalersi di personale assunto a tempo determinato o con rapporti di lavoro di natura flessibile nel limite del 50% della spesa per il personale sostenuta nel corso dell'anno 2009 per le medesime finalità, fermo restando che ogni singola amministrazione locale ha la facoltà di valutare, nell'ambito del proprio potere discrezionale, se adottare un atto normativo autonomo che tenga conto delle reali esigenze e dei limiti posti dalla legge.

Nell'ipotesi in cui un' Amministrazione non abbia sostenuto spese per le medesime finalità nel periodo di riferimento preso in considerazione dal comma 28, l'ultimo periodo della suindicata norma stabilisce che *per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo*



*periodo (50%) è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.*

In materia di limiti di legge, è intervenuta la novella legislativa posta dall'art. 4 ter del D.L. del 2 marzo 2012, n. 16, convertito in Legge 26 aprile n. 2012, n. 44, la quale dispone che **il limite del 50% per le assunzioni di personale a tempo determinato ovvero con contratti flessibili non trova applicazione, a far data dall'anno 2013, relativamente alle assunzioni riferite al personale strettamente necessario per garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale.**

La medesima norma prevede che in ogni caso, la spesa complessi-

va non può superare la spesa sostenuta per le stesse finalità nel corso del 2009.

Ne segue che, **fino all'anno 2012, il menzionato limite del 50% della spesa per il personale sostenuta nel corso dell'anno 2009 per le medesime finalità è stato pienamente operativo anche per le assunzioni stagionali del personale con funzioni di polizia locale; mentre, a far data dal primo gennaio 2013, il predetto limite percentuale in tema di assunzioni a tempo determinato di personale della polizia locale (oltre che di istruzione pubblica e del settore sociale) è venuto meno con la possibilità per le amministrazioni locali di procedere all'assunzione di personale nei citati settori, derogando al limite del 50% della spesa sostenu-**

ta per le medesime finalità nel corso del 2009 ovvero nel corso del triennio 2007-2009.

La *ratio* alla base del venir meno del limite risiede nella volontà del Legislatore di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti (istruzione e diritti della persona) e di preservare l'ordine pubblico, elementi questi che rendono necessario contemperare le giuste ragioni di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica con gli interessi pubblici ed i diritti individuali dei cittadini che vanno perseguiti, preservati e tutelati dalle singole Amministrazioni dello Stato.

Alla luce di quanto sopra ed in virtù della normativa oggi vigente, Logos PA ritiene che **l'Amministrazione comunale potrà procedere all'assunzione**

**a tempo determinato di agenti di Polizia Municipale per far fronte alle esigenze di ordine pubblico durante la stagione estiva, tenendo in considerazione - come stabilito dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, la media della spesa per le medesime finalità sostenuta nel triennio 2007-2009, atteso che lo stesso non ha sostenuto tali spese nel corso dell'anno 2009.**

Per quanto consta la possibilità di considerare, come spesa del settore sociale, la spesa sostenuta nel 2009 per i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e quindi assoggettare a quest'ultimo dato il limite di spesa complessiva per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, la questione deve prende

re in considerazione il rapporto intercorrente tra l'Amministrazione ed il lavoratore.

In argomento, Logos PA richiama l'orientamento della giurisprudenza civile ed amministrativa che, nel corso degli anni, si è espressa in materia.

In particolare, la giurisprudenza di Cassazione, sulla base del D.Lgs. n. 468/97 e s.m.i. (che istituisce nel nostro ordinamento la figura del lavoratore socialmente utile) ha statuito che le attività socialmente utili possono essere svolte per l'esecuzione di progetti attuati da enti pubblici (...); progetti affidabili per la loro realizzazione ad altri enti attraverso il coinvolgimento di soggetti inoccupati e disoccupati, cui vengono riconosciuti alcuni emolumenti (condizionati alla prestazione di



attività lavorative) espressamente regolati dalla legge non in quanto oggetto di un contratto di rapporto di lavoro subordinato, ma come obblighi dell'ente pubblico scaturenti da un rapporto giuridico di carattere previdenziale che trova fondamento nell'art. 38 Cost. in quanto diretto a soddisfare un interesse sociale quale la tutela contro la disoccupazione (Cass., Sez. Un., 22.2.2005, n. 3508; in senso analogo la decisione citata dall'istante, Cass., Sez. Un., 3.1.2007, n. 3).

Del medesimo tenore è, altresì, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa la quale, in maniera pressoché costante, ha ritenuto che *le caratteristiche dei lavori socialmente utili non ne consentono la qualificazione come rapporto di impiego; e ciò per la considerazione che il rapporto dei*

*lavoratori socialmente utili trae origini da motivi assistenziali (rientrando nel quadro dei c.d. ammortizzatori sociali); e riguarda un impegno lavorativo certamente precario; non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento; presenta caratteri del tutto peculiari quali l'occupazione per non più di ottanta ore mensili, il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo dell'indennità di disoccupazione) versato dallo Stato e non dal datore di lavoro, la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quelle per infortuni e le malattie professionali (Cons. Stato, 30.3.2007, n. 3664; Cons. Stato, 4.12.2009, n. 5417; TAR Lazio, Latina, 18.1.2006, n. 33).*

*Ne segue che, latu sensu, è possibile equiparare la spesa sostenuta per i lavoratori socialmente utili a spesa riconducibile al setto*

*re sociale, atteso che l'utilizzo di tali lavoratori risponde ad esigenze di natura sociale e di politiche sociali di sostegno al reddito in favore di cittadini in difficoltà.*

*Pertanto, alla luce delle menzionate interpretazioni giurisprudenziali, è possibile per l'Amministrazione considerare assimilabile la spesa per gli L.S.U. ed i lavoratori di pubblica utilità alla spesa del settore sociale e ricondurre tale dato all'interno del calcolo del limite di spesa per l'assunzione del personale a tempo determinato con funzione di Polizia Locale.*

FONDAZIONE LOGOS PA



## ELGI . Il progetto europeo di Logos PA per la creazione di un eGovernment transfrontaliero

La Fondazione LogosPA, da sempre impegnata nel processo di modernizzazione ed ottimizzazione della macchina amministrativa, ha constatato come l'informatizzazione delle procedure amministrative sia chiaramente un passaggio fondamentale per una amministrazione sana. Il legislatore ha in più occasioni sottolineato l'importanza di tale processo e la nascita del CAD - Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs 82/05 entrato in vigore nel 2005 successivamente sostituito con il Nuovo Codice dell'amministrazione digitale) e il suo continuo aggiornamento ne sono un chiaro segnale.

Sulla scia delle azioni intraprese fino ad oggi con tale finalità, la Fondazione è il partner italiano nel team europeo coinvolto nel Progetto ELGI – eLearning for eGovernment promosso da TEZA, Centro Autorizzato di Formazione Professionale di Sofia, in Bulgaria, e finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Progetto Leonardo. L'obiettivo del progetto è quello di creare una piattaforma e-learning con materiale didattico specialistico per promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di strumenti informatici per la creazione di un eGovernment transfrontaliero che renda l'Europa un'entità unita ed omogenea anche attraverso l'impiego, da parte delle amministrazioni, di servizi digitali internazionali.

# ELGI Project

## Learn to connect Interoperability essentials

Sono coinvolti come soggetti competenti in ambito di eGovernment e formazione, sei Partner rappresentanti dei rispettivi paesi di appartenenza: TEZA in Bulgaria, Riga Technical University (RTU) in Lettonia, SWSPiZ - Academy of Management in Polonia, Best Cybernetics in Grecia, LOGOS PA in Italia e IFI Instituto de Formacion Integral in Spagna.

### **Cos'è l'interoperabilità dei sistemi informativi**

L'informatizzazione degli strumenti e delle procedure, data la varietà di soluzioni proposte in ambito digitale, è uno strumento che, per garantire un effettivo vantaggio per l'amministrazione, necessita di specifiche indicazioni. Ad oggi sono molte le soluzioni adottate sul territorio nazionale per l'impiego di strumenti informatici ad uso interno della PA come pure a disposizione del privato che con l'amministrazione si deve relazionare. Ma il risultato di un'offerta così ampia di soluzioni

digitali ha generato ad oggi l'isolamento degli Enti Pubblici che nell'innovarsi non hanno posto sufficiente attenzione all'interoperabilità degli strumenti adottati.

L'interoperabilità è un aspetto che consente il dialogo diretto tra Enti differenti che utilizzano soluzioni informatiche compatibili tra loro. Solo utilizzando strumenti interoperabili l'amministrazione, composta da una molteplicità di soggetti distinti, può diventare un'entità unica. Tale discorso può essere applicato in modo più ampio all'Unione Europea con tutti i vantaggi che ne potrebbero derivare come la disponibilità di informazioni univoche e verificate in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, lo snellimento delle procedure amministrative operato attraverso la disponibilità di servizi on-line liberamente fruibili, l'utilizzo di strumenti informatici che abbiano la medesima valenza degli omologhi tradizionali (posta certificata, firma digitale, ecc...). È per tale finalità che un progetto come EL-

GI diventa di fondamentale importanza proprio perché mira a fotografare la situazione del processo di informatizzazione dell'Europa e dei singoli stati che ne fanno parte e individua alcune direttive comuni, attingendo alle diverse normative nazionali e a quella europea da seguire per garantire proprio l'aspetto dell'interoperabilità. La piattaforma eLearning che sarà operativa a fine progetto, metterà a disposizione di tecnici e specialisti del settore documentazione strategica per individuare le future strategie innovative per la PA.

## Il punto sul progetto ELGI

I partner del progetto ELGI, avviato nel 2011, ad oggi hanno completato le attività relative allo studio della situazione dell'Unione Europea e quella nazionale degli stati membri, arrivando alla redazione di un documento che descrive un quadro complessivo aggiornato.

Dopo un breve excursus sul percorso normativo della UE sull'eGovernment, il documento tratta tematiche rilevanti come il concetto di Interoperabilità, di accessibilità garantita a tutti e di interazione tra i soggetti pubblici e privati.

Ma la sezione più rilevante è riserva

ta all'analisi della situazione Europea con particolare riferimento alle azioni intraprese nel tempo per accompagnare l'Amministrazione nel processo di trasformazione da paper-based a electronic-based. Sono menzionati i programmi pluriennali IDA (Interchange of Data Between Administrations - 1995-1998), IDA II (1999-2004), IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to Public Administrations, Business and Citizens - 2005-2009), ISA (Interoperability Solutions for European Public Administrations - 2010-2015) finalizzati tutti nel tempo alla verifica e ottimizzazione dei settori della PA nell'Unione Europea, così come i programmi eTEN (2000-2006) e il successivo ICT PSP (2007-2013).

L'ultima sezione del documento è relativa ai progetti pilota su vasta scala, incentrati su tematiche come lo scambio sicuro e certificato tra Enti o tra Ente e cittadino, l'eJustice, lo scambio di dati sulla salute e la creazione di cartelle cliniche digitali, o la creazione di eID (Identificativi digitali) sicuri che abilitino un cittadino ad operare direttamente on-line presso qualsiasi pubblica amministrazione della UE.

Il Progetto ELGI è ormai prossimo al traguardo e i partner sono impegnati nella traduzione in lingua nativa del materiale prodotto in inglese. Al termine di questa fase, la documentazione redatta sarà messa a disposizione di professionisti e specialisti del settore tramite la piattaforma eLearning accessibile dal portale dedicato: [www.elgiproject.eu](http://www.elgiproject.eu). La formazione è lo strumento chiave per un effettivo ammodernamento del sistema amministrativo statale ed internazionale che coinvolga gli enti pubblici così come i cittadini per garantire concretamente l'impiego proficuo delle nuove tecnologie.

L'informatizzazione della Pubblica Amministrazione è il vero grande traguardo del prossimo decennio in considerazione degli enormi benefici che questa comporta, in termini di risparmio (costi e risorse) per l'amministrazione stessa, e dei servizi e strumenti digitali che verranno resi fruibili, a disposizione di una società sempre più permeata dalla tecnologia e quindi in grado di sfruttare effettivamente le potenzialità del nuovo Sistema Digitale.

FONDAZIONE LOGOS PA



A partire dal 20 settembre, ogni terzo venerdì del mese, la Fondazione Logos PA avrà una pagina dedicata sul quotidiano Italia Oggi, nello speciale inserto dedicato agli EELL. Uno spazio ove saranno pubblicati articoli di approfondimento, proposte progettuali e di assistenza nonché convegni e corsi di formazioni promossi dalla struttura.